



Ministero dell' Economia e delle Finanze

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
DIREZIONE PER I GIOCHI

Prot. 2006/12769/Giochi/UD

Misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza

IL DIRETTORE CENTRALE

Visto l'articolo 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che ha stabilito che *“il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato regola le lotterie, differite ed istantanee, con partecipazione a distanza definendo ... i criteri e le modalità di gestione delle lotterie telefoniche e telematiche”*;

Visto l'articolo 11-quinquiesdecies, comma 11, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha stabilito, che *“il Ministero dell'economia e delle Finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato definisce, con propri provvedimenti, misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle lotterie attraverso internet, televisione digitale, terrestre e satellitare, nonché attraverso la telefonia fissa e mobile”* e che ha inoltre previsto *“la possibilità di raccolta da parte dei soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse, riservati allo Stato, i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza, previste dall'articolo 1, comma 292, della legge 30 dicembre 2004 n. 311”*;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie;

Vista la Convenzione di Concessione relativa al servizio di gestione automatizzata delle lotterie nazionali ad estrazione differita ed istantanea (di seguito: Lotterie Nazionali), stipulata il 14 ottobre 2003, tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (di seguito: AAMS) e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Lottomatica S.p.A., Scientific Games International Inc., Arianna 2001 S.P.A., Olivetti Tecnost S.p.A. (ora Olivetti S.p.A.) e SERVIZI BASE 2001 S.p.A., successivamente trasformato in Consorzio Lotterie Nazionali (di seguito: Consorzio);

Visto l'“Atto aggiuntivo alla Convenzione di Concessione” (di seguito: Atto Aggiuntivo), stipulato in data 15 ottobre 2003 ed il “Secondo Atto aggiuntivo alla Convenzione di Concessione” (di seguito: Secondo Atto Aggiuntivo), stipulato in data 31 maggio 2004, ai sensi dell'articolo 15 della Convenzione di Concessione;

Visto che con l'Atto Aggiuntivo il Consorzio, “*in relazione alla esigenza di procedere allo sviluppo del mercato delle lotterie istantanee, telematiche e/o telefoniche*” ha assunto l'impegno “*di presentare ad AAMS ... uno o più progetti operativi relativi alle predette tipologie di lotterie*”, di cui all'articolo 5 dell'Atto Aggiuntivo;

Considerato che AAMS reputa di prioritaria importanza, sia per il contrasto al gioco illegale via internet che per il conseguimento degli obiettivi di gettito erariale previsti con la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), potenziare con ogni consentita sollecitudine la propria offerta di prodotti di gioco da commercializzare per via telematica;

Considerato che AAMS deve conseguentemente procedere, ai sensi del citato articolo 11-quinquiesdecies, comma 11, allo sviluppo di un sistema tecnico ed organizzativo per la produzione e la commercializzazione delle lotterie con partecipazione a distanza;

Considerato che tale sistema, ai sensi delle citate disposizioni normative, deve prevedere una filiera produttiva composta da due distinte figure, operanti secondo gli indirizzi e sotto lo specifico controllo di AAMS: il gestore centralizzato delle lotterie, che realizza la piattaforma tecnologica ed informatica multicanale, ed i rivenditori, i

quali commercializzano, attraverso sistemi telematici predisposti a loro spese, tali lotterie;

Valutato che il Consorzio, in data 6 dicembre 2005, ha presentato un progetto per la gestione delle lotterie con partecipazione a distanza, dichiarandosi in grado di procedere alla sua esecuzione nei tempi indicati nel progetto stesso, provvedendo a realizzare, a propria cura e spese, la piattaforma tecnologica ed informatica multicanale che consenta la raccolta delle lotterie stesse da parte dei rivenditori;

Considerato che il sistema tecnico ed organizzativo per la produzione e la commercializzazione delle lotterie con partecipazione a distanza, previsto dal citato articolo 11-quinquiesdecies, comma 11, presenta elevati caratteri di originalità, essendo diverso da quello ad oggi presente presso altri Paesi, e che è, quindi, di oggettiva e difficile valutazione in termini di impatti economici nei confronti della filiera produttiva;

DISPONE

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente decreto reca misure per la sperimentazione del sistema tecnico ed organizzativo per la produzione e la commercializzazione delle lotterie con partecipazione a distanza (di seguito: sperimentazione).

Articolo 2

Soggetti della sperimentazione

1. Nell'ambito della sperimentazione il ruolo di gestore centralizzato delle lotterie è assegnato al Consorzio.
2. Il ruolo di rivenditore è assegnato ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse, riservati allo Stato, i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti da AAMS.

3. AAMS con uno o più provvedimenti determina le caratteristiche tecniche ed organizzative, a valere per la sperimentazione, del gestore centralizzato e dei rivenditori delle lotterie con partecipazione a distanza.

Articolo 3

Durata della sperimentazione

1. La sperimentazione ha durata di 18 mesi a partire dalla data di immissione sul mercato della prima lotteria con partecipazione a distanza, con facoltà di AAMS di estenderne la durata per esigenze legate alla opportunità, da un lato, di sviluppare nuovi canali e nuove modalità di commercializzazione di tali lotterie e, dall'altro, di acquisire ulteriori elementi conoscitivi relativamente al mercato in questione.
2. AAMS ha la facoltà di interrompere in qualsiasi momento la sperimentazione, anche anticipatamente rispetto alla conclusione del periodo previsto al comma 1, qualora, nel corso della stessa:
 - a. riscontri risultati, in termini di raccolta, ritenuti inadeguati ai fini della prosecuzione;
 - b. ravvisi un impatto negativo, diretto od indiretto, sull'andamento complessivo della raccolta dei giochi pubblici.

Articolo 4

Indizione delle lotterie con partecipazione a distanza

1. Ciascuna lotteria con partecipazione a distanza è indetta attraverso l'adozione, da parte di AAMS, di apposito provvedimento.

Articolo 5

Attività del gestore centralizzato

1. Ai fini dell'esecuzione della sperimentazione il gestore centralizzato deve:
 - a. ideare e realizzare le lotterie con partecipazione a distanza, sulla base delle linee guida e degli indirizzi espressi da AAMS;
 - b. sviluppare la piattaforma tecnologica ed informatica multicanale;

- c. ideare e realizzare un'adeguata azione propulsiva di promozione e pubblicità delle lotterie con partecipazione a distanza attraverso un piano pubblicitario da sottoporre all'approvazione di AAMS;
- d. trasmettere ad AAMS, almeno quindici giorni prima della data di immissione sul mercato di ciascuna lotteria con partecipazione a distanza, il relativo piano di marketing di cui all'articolo 6; nei dieci giorni successivi AAMS provvede ad autorizzare il progetto, valutandone i profili di legittimità e di tutela della fede pubblica;
- e. provvedere alla riscossione, presso i rivenditori, degli importi delle giocate, al riconoscimento ai rivenditori dell'aggio previsto all'articolo 11-quinquiesdecies, comma 11, lettera a) ed al versamento degli utili erariali spettanti ad AAMS, con le modalità indicate nell'apposito provvedimento di cui all'articolo 2, comma 3;
- f. ottemperare, con le modalità indicate nell'apposito provvedimento di cui all'articolo 2, comma 3, al pagamento dei premi delle giocate vincenti;
- g. effettuare la sperimentazione, nel rispetto delle previsioni della Convenzione di Concessione in quanto applicabile;
- h. garantire che la piattaforma tecnologica ed informatica multicanale operi progressivamente secondo le modalità descritte nell'apposito provvedimento di cui all'articolo 2, comma 3, con particolare attenzione alle evoluzioni necessarie per assicurare livelli sempre più elevati relativamente alla sicurezza, affidabilità e continuità del servizio, alla determinazione delle vincite nonché alla produzione e rilevazione dei dati gestionali;
- i. provvedere per tutta la durata della sperimentazione, alla manutenzione della piattaforma tecnologica ed informatica multicanale, rilevandone i relativi costi di investimento e di gestione.

Articolo 6

Piano di marketing

1. Il gestore centralizzato sottopone all'autorizzazione di AAMS appositi piani di marketing contenenti, tra l'altro, il numero di lotterie con partecipazione a distanza da indire e, per ciascuna di esse:
 - a. il prezzo della giocata;
 - b. le caratteristiche tecniche e grafiche del gioco;
 - c. le regole e le istruzioni di gioco;
 - d. l'ammontare dei premi;

- e. le combinazioni vincenti;
 - f. il numero dei premi previsti per ciascuna combinazione;
 - g. la definizione del numero dei lotti;
 - h. la somma da destinare a premi da distribuire per ciascun lotto.
2. Il gestore centralizzato è responsabile delle determinazioni proposte all'interno dei singoli piani di marketing trasmessi ad AAMS. In ogni caso:
- a. la somma da destinare a vincite delle lotterie con partecipazione a distanza non potrà essere superiore al 77,5 per cento, quale dato medio annuale;
 - b. la somma massima da destinare a vincite per una singola lotteria con partecipazione a distanza non potrà essere superiore all'80,0 per cento, salva esplicita e motivata autorizzazione da parte di AAMS.

Articolo 7

Garanzie

1. Il gestore centralizzato è tenuto a prestare, a favore di AAMS, una fideiussione per un importo pari ad euro 1.000.000,00 (un milione).
2. Ciascun rivenditore è tenuto a prestare, a favore del gestore centralizzato, una fideiussione per un importo pari ad euro 50.000,00 (cinquantamila).
3. Le fideiussioni, di cui ai commi 1 e 2, devono essere rilasciate da parte di un primario istituto di credito, nella forma di garanzia irrevocabile, autonoma a prima richiesta, ogni eccezione rimossa, con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.
4. Le fideiussioni di cui al comma 2, sono incrementabili, su semplice richiesta di AAMS, in relazione all'andamento della raccolta in modo da rendere disponibile una garanzia pari ad almeno il 25,0 per cento della raccolta media mensile.

Articolo 8

Verifiche di conformità

1. Un'apposita Commissione Tecnica, nominata da AAMS e composta da suoi rappresentanti, è responsabile delle verifiche di conformità con riferimento:
 - a. alla piattaforma tecnologica ed informatica multicanale, realizzata dal gestore centralizzato,

- b. al sistema di raccolta dei rivenditori,
- c. alle modalità di connessione tra il sistema di raccolta dei rivenditori e la piattaforma tecnologica ed informatica multicanale del gestore centralizzato,
- d. ai processi di interscambio tra i rivenditori ed i giocatori.

Articolo 9

Efficacia

1. Il presente provvedimento è efficace a partire dal giorno successivo alla adozione, da parte di AAMS, dei provvedimenti relativi alle caratteristiche tecniche ed organizzative del gestore centralizzato e dei rivenditori delle lotterie con partecipazione a distanza.

Il presente decreto sarà trasmesso agli Organi di controllo per gli adempimenti di competenza.

Roma, 13 aprile 2006

IL DIRETTORE PER I GIOCHI

F.to Antonio Tagliaferri

Registrato alla Corte dei Conti

Ufficio Controllo Ministeri Economici-Finanziari

Il 24 maggio 2006

Registro 3 Economia e Finanze- Foglio 378